



SCHEMA DI CONTRATTO

[sarà adattato in base all'offerta tecnica dell'aggiudicatario]

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA PER LA CONSOB

- C.I.G. 9867666F92

Tra

la COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, con sede legale in Roma, Via Giovanni Battista Martini, 3, di seguito denominata anche "CONSOB" (C.F. 80204250585), legalmente rappresentata dal dott. Aldo Magnoni nella sua qualità di Responsabile della Divisione Amministrazione, legittimato ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della CONSOB

e

la Società Xx con sede in xx, alla Via/Piazza..., di seguito denominata anche "Società" o "Prestatore", ovvero ancora "Fornitore" (C.F. e partita I.V.A. xxxxxxxxxxx), rappresentata dal xxx, nato a ... il xx/xx/xxxx, nella sua qualità di

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto i servizi di rassegna stampa per la CONSOB, da svolgersi secondo quanto dettagliatamente previsto nell'allegato documento "specifiche tecniche" (**allegato A**) e nell'offerta tecnica (**allegato B**), che costituiscono parte integrante del presente contratto.

In particolare, i servizi oggetto del presente contratto devono essere prestati nel pieno rispetto delle norme sul diritto d'autore.

Il Prestatore del servizio di rassegna stampa dovrà pertanto garantire che gli articoli protetti da diritto di autore possano essere utilizzati ai fini della rassegna in forza di accordi tra la stessa e gli editori nazionali e internazionali.

Come indicato nel documento "specifiche tecniche" il numero di potenziali utenti della Piattaforma dei Servizi Integrati di Rassegna Stampa (rassegna stampa nazionale e

internazionale, monitoraggio, selezione e invio di clip audio/video, monitoraggio siti web) è stimato in circa 700 utenti, di cui 50 accessi attivi contemporaneamente sulla piattaforma.

ART. 2 - DURATA, OPZIONE DI RINNOVO, PROROGA E RECESSO

Il contratto avrà durata di 36 mesi, con decorrenza 1° gennaio 2024 e scadenza 31 dicembre 2027 (ovvero con decorrenza dalla successiva data di inizio del contratto, come risultante dal verbale di avvio delle attività con conseguente slittamento della scadenza), con opzione di rinnovo, agli stessi patti e condizioni, in favore della CONSOB per ulteriori 24 mesi (*"opzione di rinnovo"*).

La CONSOB si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (*"opzione proroga tecnica"*). Detta proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Ai soli fini della determinazione dell'importo massimo della procedura, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., tale periodo è stimato in 180 giorni. Si ricorda che in tal caso il contraente *"è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*.

La CONSOB ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante preavviso scritto, con raccomandata A.R. o mezzo elettronico equivalente, di almeno 60 giorni. In tal caso alla Società verrà riconosciuto il pagamento dei servizi eseguiti fino alla data dell'avvenuto recesso, nonché un decimo del valore delle prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi dell'articolo 109 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO. REVISIONE PREZZI.

L'importo complessivo del presente contratto per la durata di tre anni è pari xx euro oltre IVA. Il canone annuo ammonta a XX euro oltre IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero), in quanto in relazione alla natura intellettuale delle prestazioni oggetto dell'appalto non sussistono rischi da interferenza.

Il corrispettivo fissato al primo comma del presente articolo è remunerativo di tutti gli obblighi e oneri a carico della Società indicati nel presente contratto e nei relativi allegati, nonché di tutti gli oneri e obblighi che, seppure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali, o comunque necessari, alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi incluso l'equo compenso dovuto dal Prestatore agli editori di cui al regolamento AGCOM n. 3/23.

Al fine di assicurare il rispetto delle vigenti norme in materia di diritto d'autore, il Prestatore dovrà pertanto garantire che gli articoli protetti da diritto di autore possano essere utilizzati ai fini della rassegna in forza di accordi tra la stessa e gli editori nazionali e internazionali. Il Prestatore assume l'obbligo di tenere indenne la CONSOB da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi a tale titolo da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (comprese le spese legali), a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. Sarà pertanto cura e onere del Prestatore ottemperare a tutti gli obblighi suindicati, compresi quelli di natura economica.

A partire dalla seconda annualità contrattuale, la CONSOB – su richiesta dell'affidatario – aggiornerà i prezzi, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile nel primo mese di detta annualità e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 4 - PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali sarà effettuato con cadenza trimestrale posticipata, a mezzo bonifico bancario, entro trenta giorni dalla ricezione delle rispettive fatture elettroniche, previa verifica di conformità.

Le fatture, ai sensi di quanto previsto della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere emesse in formato elettronico. In ciascuna fattura elettronica, intestata a CONSOB, Divisione Amministrazione, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

- Codice univoco ufficio: **UF342U**;
- Codice fiscale: **80204250585**;
- Codice Identificativo Gara (CIG): **9867666F92**;
- Codice identificativo del Fornitore e il numero di ordine, che saranno comunicati dalla CONSOB all'atto della stipula del contratto.

Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.

Si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche, esercitato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI):

- a) l'emissione di una fattura per prestazioni non eseguite;
- a) la mancata o errata indicazione del CIG;
- c) la mancata o errata indicazione di elementi in fattura per i quali è impossibile procedere alla correzione mediante le procedure di variazione previste dall'art. 26 del DPR 633/72.

Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché la CONSOB comunichi (a mezzo PEC) la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa CONSOB riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.

Si fa presente, in proposito, che CONSOB **non** è soggetta all'applicazione del trattamento fiscale "IVA da versare all'erario ex art. 17 TER del DPR n. 633/1972" (*Split Payment*).

In ogni caso i pagamenti saranno disposti subordinatamente alla verifica della conformità/regolare esecuzione delle prestazioni, nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'affidatario sulla base delle risultanze del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e i relativi mandati di pagamento saranno emessi entro trenta giorni dalla data di ricezione delle fatture elettroniche.

Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico del Prestatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede che in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo del contratto sarà applicata, ai sensi dell'art. 30, comma 5 - bis D.lgs. 50/2016 s.m.i. una ritenuta dello 0,50%, che sarà svincolata secondo quanto previsto da detta disposizione.

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A. In particolare, il Prestatore è obbligato ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa stessa.

A tal fine, il Prestatore si impegna a comunicare alla CONSOB gli estremi identificativi del predetto conto corrente entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi. La CONSOB provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il presente affidamento a mezzo bonifico bancario. Sui bonifici bancari concernenti il presente affidamento sarà riportato il **CIG** (codice identificativo gara) del contratto.

Il mancato utilizzo, nelle transazioni concernenti il contratto, del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto stesso, secondo quanto previsto dal comma 9 *bis* del citato articolo 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.

ART. 6 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

L'appalto sarà soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nei seguenti documenti:

- a) disciplinare di gara;
- b) specifiche tecniche;
- c) offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- d) offerta economica dell'Aggiudicatario;
- e) Patto di integrità;
- f) documento d'ordine;
- g) contratto.

Il contratto, inoltre, sarà soggetto a tutte le norme del codice civile in quanto compatibili, alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché alle disposizioni della L. 120/2020 s.m.i. per quanto applicabili.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Come previsto dall'art. 6.1 del documento "specifiche tecniche", il Prestatore dovrà designare, a suo totale carico ed onere, un Responsabile tecnico ("Responsabile del servizio"), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Istituto per iscritto entro 5 giorni dalla stipula del contratto.

Il "Responsabile del Servizio" provvederà, per conto del Prestatore, a vigilare affinché ogni fase attuativa dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali. Lo stesso svolgerà tutte le attività di cui all'art. 6.1 del documento "specifiche tecniche".

Per la CONSOB il "Direttore per l'esecuzione del contratto", che sarà, tra l'altro, incaricato di attestare la verifica di regolare esecuzione è XX.

ART. 8 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società si obbliga a mantenere del tutto riservate le informazioni sui luoghi, sulle persone nonché sulle procedure di lavoro della CONSOB delle quali può venire in possesso nel corso dello svolgimento delle prestazioni.

ART. 9 - OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL RAPPORTO ORE 7:00

In relazione alla struttura di tipo redazionale dedicata ("redazione") per il Rapporto ore 7:00 di cui all'art. 2.2.3 del documento "specifiche tecniche", il Prestatore deve garantire che nel corso dell'esecuzione del contratto detta struttura abbia la seguente composizione quali - quantitativa offerta in sede di gara: XXX[*da adattare con l'offerta tecnica*]

Ove si renda necessario la sostituzione di uno o più componenti, dovrà essere garantita la sostituzione con professionalità equivalenti e ne dovrà essere data informazione alla CONSOB, che si riserva di effettuare le opportune verifiche.

È in facoltà della CONSOB, laddove ravvisi una non soddisfacente qualità del servizio prestato, chiedere la sostituzione dei componenti la struttura redazionale.

ART. 10 - INFORMATIVA PRIVACY

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati: la CONSOB effettua il trattamento dei dati personali forniti dal concorrente anche in forma automatizzata, per le finalità di espletamento della presente procedura.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e alla tutela degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura e della verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Il trattamento dei dati personali dell'aggiudicatario proseguirà per le finalità inerenti alla gestione del contratto. I dati concernenti l'esistenza di condanne penali, l'applicazione di misure di sicurezza, la pendenza di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza sono trattati al fine di accertare i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dalla gestione della procedura e del successivo contratto, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato nel corso della procedura ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla normativa (artt. 15-22 del GDPR) quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3, 00198 Roma, posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, e-mail: protocollo@consob.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati per la CONSOB può essere contattato presso la CONSOB (e-mail: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121, Roma.

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, il Prestatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, la Società ha costituito in favore della CONSOB la fideiussione prevista dall'art. 103 del Codice rilasciata da xxxxxx, Polizza n. xx per un importo pari a xxx euro. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.

La garanzia sarà progressivamente svincolata dalla CONSOB -a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, con le modalità di cui al comma 5, dell'art. 103 del Codice.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a seguito del rilascio alla Società da parte della CONSOB del certificato di regolare esecuzione, una volta che sia stata definita ogni eventuale pretesa nei confronti della Società fondata sui rapporti nascenti dal presente contratto.

Resta in ogni caso fermo il diritto della CONSOB al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In particolare, la Società è obbligata a risarcire ogni eventuale danno che, nel corso del contratto, possa derivare alla CONSOB, ai dipendenti di questa, ai terzi nonché alle cose di rispettiva proprietà, con espressa esclusione della CONSOB da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

La Società è obbligata a reintegrare immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la cauzione nel caso in cui la CONSOB abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

ART. 13 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In base a quanto disposto dall'articolo 105 del D.Lgs.50/2016, il Prestatore non può cedere in alcun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione, pena la risoluzione di diritto del contratto per causa e in danno del Prestatore.

[da inserire nel caso in cui il Prestatore non abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto]

Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto da parte della Società.

OVVERO

[da inserire, con gli opportuni adattamenti, qualora la Società abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto]

La Società, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione delle seguenti prestazioni : XXX.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali a carico della Società, che rimane in ogni caso responsabile nei confronti della CONSOB per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la CONSOB da ogni pretesa dei subappaltatori nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'autorizzazione al subappalto da parte della CONSOB sarà subordinata alle condizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.

La CONSOB provvederà a corrispondere all'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvi i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. È fatto obbligo per l'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, verrà sospeso il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

La Società è responsabile dei danni che dovessero derivare alla CONSOB o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 14 - PENALI

In caso di inosservanza da parte del Prestatore delle condizioni contrattuali, salvo il risarcimento dei maggiori danni causati alla CONSOB, saranno applicate le seguenti penali:

- 1) mancata consegna¹ del "Rapporto ore 7.00": euro 400,00;
- 2) ritardo nella consegna del "Rapporto ore 7.00": euro 200,00;
- 3) "Rapporto ore 7.00" privo di riferimenti ad articoli su "market movers" (per la definizione si rinvia alle Specifiche tecniche) o di rilevanza istituzionale per la CONSOB: euro 200,00 (come indicato nelle Specifiche tecniche);
- 4) mancata consegna della Rassegna Stampa: euro 400,00;
- 5) ritardo nella consegna della Rassegna Stampa: euro 250,00;
- 6) mancata consegna di clip audio/video di rilevanza istituzionale per la CONSOB: euro 200,00.
- 7) inosservanza dei tempi di risoluzione dei disservizi di cui all'art. 4.2 del documento specifiche tecniche: sarà applicata una penale pari allo 0,1 per mille dell'importo annuo del contratto per ogni ora di ritardo.

L'applicazione delle penali sarà effettuata tramite la seguente procedura:

- a) la CONSOB contesterà mediante apposita comunicazione al Prestatore l'inadempimento e l'ammontare della penale;
- b) il Prestatore potrà controdedurre entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione;
- c) la CONSOB, in risposta, potrà revocare la penale ovvero confermare la stessa, mediante apposita comunicazione.

¹ Con "mancata consegna" si intende la mancata prestazione del servizio con riguardo ad una specifica data.

Le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo alla contestazione di cui sopra.

ART. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO

Ferme le singole ipotesi di risoluzione contemplate nel presente contratto quest'ultimo potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza della Società, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, inviata tramite pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Ai fini del presente appalto, la CONSOB considera essenziale il corretto svolgimento dei servizi di redazione del "Rapporto ore 07.00", della Rassegna stampa telematica e della "Sintesi ragionata della rassegna stampa", in considerazione dell'importanza strategica che tali prestazioni rivestono per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Pertanto, al reiterato inadempimento (almeno due contestazioni) o inadeguato adempimento delle dette prestazioni seguirà la risoluzione di diritto del contratto.

La CONSOB potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse, ferme restando quelle previste nelle singole clausole del presente contratto:

- a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del presente articolo;
- b) perdita da parte della Società dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., ovvero dei requisiti professionali per l'espletamento dell'appalto;
- c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti;
- d) mancata reintegrazione della cauzione;
- e) violazione degli obblighi di riservatezza sopra indicati;
- f) ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo globale del contratto.

Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando la CONSOB comunichi per iscritto via pec ovvero con raccomandata A/R alla Società di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c..

In ogni ipotesi di risoluzione e recesso resta salva l'applicazione, ove dovuta, delle penali previste dall'articolo 14 del presente contratto, nonché il diritto della CONSOB di esperire i rimedi previsti dalla normativa vigente in tema di inadempimento contrattuale.

In caso di risoluzione, la CONSOB potrà incamerare il deposito cauzionale di cui sopra, salva la facoltà di chiedere il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 16 -MODIFICHE NELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del Codice, in relazione al mutare delle proprie esigenze gestionali od organizzative, la CONSOB si riserva la facoltà di modificare in corso di esecuzione il contratto.

Qualora le modifiche di cui al precedente comma determinino variazioni, in incremento o in riduzione, fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, la Società sarà tenuta ad adeguarsi alle modifiche richieste.

ART. 17 - ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE

Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre relative al contratto sono a carico del Prestatore. Inoltre, in conformità al disposto dell'art. 55 del D.P.R. n. 634/72, sono a carico del Prestatore le spese per l'eventuale registrazione del contratto.

L'IVA è a carico della CONSOB nella misura prevista dalla legge.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 19 - ALLEGATI

I seguenti documenti, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto:

- Allegato A - Specifiche tecniche;
- Allegato B - Offerta tecnica;
- Allegato C- Offerta economica;
- Allegato D - Informativa privacy;
- Allegato E - Patto di Integrità sottoscritto tra le Parti.

CONSOB

per accettazione

FIRMA DELLA SOCIETÀ

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la Società dichiara di approvare specificamente quanto stabilito dagli artt. 1. Durata, proroga e recesso", 14 ("Penali"), 15 ("Risoluzione del contratto"), 16 ("Modifiche nello svolgimento dei servizi"), 18("Foro competente").

Per accettazione

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE